



A.P.D. SPORTING CLUB TAV PIANCARDATO

RICONOSCIUTA DAL CONI NAZIONALE



AFFILIATA A CSEN –FITAV –FITDS



REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

ART. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.

Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART. 2 MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. Il CSEN emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono pubblicati sul sito internet dell'Affiliata, affissi presso la sede della medesima nonché comunicati al responsabile di cui al successivo art. 4. Della loro adozione e del loro aggiornamento è data notizia sulla *homepage* dell'Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l'Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l'applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di *safeguarding* di cui al successivo art. 4.

ART. 3
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, **entro il 31 Dicembre 2024**, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del responsabile di cui al comma 1 è senza indugio pubblicata sulla *homepage* dell'Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Safeguarding Office, di cui al successivo art. 4.

ART. 4
IL SAFEGUARDING OFFICE

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art. 1, comma 1, è istituito presso il CSEN il Safeguarding Office, contattabile all'indirizzo mail salvanguardia@csen.it. Il Safeguarding Office è nominato dalla Direzione Nazionale ed è composto da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. Il Presidente è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di FSN, EPS, DSA, AB;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da FSN e DSA riconosciute dal CONI.

I componenti sono scelti tra:

- a) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- b) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- c) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- d) gli avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- e) i laureati in materie giuridiche che abbiano comprovata esperienza lavorativa almeno quinquennale nell'ambito del settore sportiva, specie in materia di sicurezza, modelli organizzativi e di gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- f) i professionisti nell'ambito psicologico iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine e con almeno tre anni di esperienza in ambito sportivo;
- g) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente o Segretario Generale di FSN, EPS, DSA, AB;
- h) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da FSN e DSA riconosciute dal CONI.

3. **Il Safeguarding Office** è il responsabile delle politiche di Safeguarding. In particolare, il Safeguarding Office:

- a) vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente Nazionale, nonché al Procuratore sociale e Organi di Giustizia del CSEN per i provvedimenti di competenza;
- b) adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c) segnala agli organi competenti in base al Regolamento Organico del CSEN eventuali condotte rilevanti;
- d) relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding dell'Ente all'Osservatorio

Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e) fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio

Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f) svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.

4. Il Safeguarding Office ha facoltà altresì di:

a) invitare ad audizione ogni soggetto anche non tesserato che ritenga utile ai fini del procedimento;

b) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici;

c) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;

d) presenziare senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi di formazione, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;

e) compiere in via diretta o delegata ogni attività istruttoria ritenuta utile al fascicolo;

f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP in relazione al Safeguarding.

5. All'esito di un procedimento o ravvisata l'urgenza anche in pendenza dello stesso, il Safeguarding Office ha facoltà di formulare raccomandazioni di *quickresponse*, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso singoli affiliati e/o tesserati. L'inosservanza delle raccomandazioni formulate dal *Safeguarding Office* costituisce illecito disciplinare secondo le disposizioni del Regolamento Organico del CSEN.

6. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il *Safeguarding Office* informa gli Organi di Giustizia del CSEN per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

7. Il *Safeguarding Office* e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

ART. 5 SEGNALAZIONI

1. I Tesserati che vengano a conoscenza di comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento e che coinvolgano Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione al *Safeguarding Office* inoltrando una mail a salvaguardia@csen.it.

2. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

3. Il *Safeguarding Office* può venire a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento anche per avervi assistito personalmente o a seguito di segnalazione scritta inviata al CSEN, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

4. Il *Safeguarding Office* garantisce la riservatezza del Segnalante qualora espressamente richiesto.

5. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, è istituito il servizio di Whistleblowing sul sito internet istituzionale del CSEN in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

6. Le segnalazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti sono trasmesse dal Safeguarding Office agli Organi di Giustizia.

7. Il CSEN garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing con le procedure ed il Regolamento Organico, ivi compreso il Codice Etico ed il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.

ART. 6 SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportiva affiliata agli obblighi di cui al precedente art. 2 e 3, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza e sono sanzionati ai sensi del Regolamento Organico del CSEN.

2. Dal 1° Gennaio 2025, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al precedente art. 2 costituisce condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società Sportiva affiliata così come previsto dal Regolamento Organico del CSEN.

3. I tesserati che abbiano violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del D.Lgs. 11/04/2006,

n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinques, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinques, 609-octies, 609-undecies del codice penale sono soggetti a sanzione disciplinare così come previsto dal Regolamento Organico del CSEN che è competente a reprimere le condotte illecite.

ART. 7
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera della Direzione Nazionale del CSEN di approvazione o provvedimento equivalente.

A.P.D. TAV PIANCARDATO

Il Presidente

Palermi Marsilio

Marsilio Palermi